

**REGOLAMENTO (CE) N. 2601/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 dicembre 2001**

**che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda per la registrazione della denominazione «Manzana Reineta del Bierzo» quale denominazione di origine e una domanda per la registrazione della denominazione «Salchichón de Vic»/«Llonganissa de Vic» quale indicazione geografica.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che le due domande sono conformi a tale regolamento e, in particolare, comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup> delle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento.

- (4) Di conseguenza, queste denominazioni possono essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario quali denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta.
- (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2372/2001 <sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte quali denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU C 86 del 16.3.2001, pag. 4 e  
GU C 96 del 27.3.2001, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 320 del 4.12.2001, pag. 9.

## ALLEGATO

## PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

**Ortofrutticoli**

SPAGNA

«Manzana Reineta del Bierzo» (DOP)

**Prodotti a base di carne**

SPAGNA

«Salchichón de Vic»/«Llonganissa de Vic» (IGP)  
  

---